

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 22 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza, annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Compiti

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in, caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative; di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l'edilizia e la logistica;

e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

f) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

g) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;


h) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

i) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

n) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;



o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

p) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi.

Art. 4.

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono

meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dall'incarico.

Art. 7.

Organizzazione interna

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 8.

Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Roma, 22 marzo 2023

Il Presidente: LA RUSSA



LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 5):

Presentato dai senatori Camusso, Furlan, Malpezzi, Zampa, Zambito, Irto, Misiani, Basso, D'Elia, Rossomando, Astorre, Bazoli, Enrico Borghi, Cottarelli, Delrio, Fina, Franceschelli, Giorgis, La Marca, Lo-sacco, Manca, Martella, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Valente e Verducci il 28 novembre 2022.

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 15 dicembre 2022, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 6):

Presentato dai senatori Lombardo, Fregolent, Sbröllini, Gelmini, Scalfarotto, Paita e Versace il 12 dicembre 2022.

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, l'11 gennaio 2023, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 9):

Presentato dai senatori De Cristofaro, De Poli, Barbara Floridia, Malan, Malpezzi, Paita, Romeo, Ronzulli e Unterberger il 16 febbraio 2023.

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 27 febbraio 2023, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 11):

Presentato dai senatori Barbara Floridia, Pirro, Guidolin e Mazzella il 7 marzo 2023.

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 15 marzo 2023, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione permanente.

La 10ª Commissione permanente ha avviato l'esame congiunto dei documenti XXII, nn. 5, 6 e 9 nella seduta del 7 marzo 2023, adottando quale testo base per il prosieguo della discussione il documento XXII, n. 9. L'esame è proseguito nella seduta del 15 marzo 2023. Nella seduta del 21 marzo 2023, la Commissione ha approvato l'abbinamento del documento XXII, n. 11. Nella seduta del 22 marzo 2023 la Commissione ha approvato con modificazioni il documento XXII, n. 9, conferendo al relatore Magni il mandato a riferire favorevolmente sul testo, a proporre l'assorbimento dei documenti connessi XXII, nn. 5, 6 e 11 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Nella seduta n. 51 del 22 marzo 2023, l'Assemblea ha discusso della sede redigente i documenti XXII nn. 5, 6, 9 e 11, approvando con votazione dei singoli articoli e con votazione finale il documento XXII, n. 9. Sono risultati assorbiti i connessi documenti XXII nn. 5, 6 e 11.

23A01989

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma e con la quale sono stati stanziati euro 7.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 ottobre 2022, n. 940 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 15 febbraio 2023 e del 28 febbraio 2023 con le quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 940 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

